

ASSOCIAZIONE GLI AMICI DI BALU'

Codice fiscale 91028160876

VIA GIAMBATTISTA VACCARINI 5- 95046 PALAGONIA CT

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Del 30 Luglio 2025



L'anno 2025, il giorno trenta del mese di Luglio, alle ore 19:00, si è riunita l'**Assemblea Straordinaria dei Soci** dell'associazione "**Gli Amici di Balù - ODV**", regolarmente convocata nei termini previsti dallo statuto.

ORDINE DEL GIORNO:

1. Adeguamento dello statuto dell'associazione alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
2. Approvazione del nuovo statuto;
3. Varie ed eventuali.

Constatata la regolarità della convocazione e il raggiungimento del quorum costitutivo previsto dallo statuto, l'assemblea può validamente deliberare.

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi di statuto, il presidente del consiglio di amministrazione, la signora Scaccianoce Ines, viene chiamata a fungere le funzioni di segretario la signora Pennisi Cristina Rosa Maria che accetta.

Il Presidente illustra brevemente ai soci la necessità di **adeguare lo statuto dell'associazione alle disposizioni del Codice del Terzo Settore**, al fine di ottenere l'iscrizione nel RUNTS come **Organizzazione di Volontariato (ODV)**.

Viene quindi data lettura del testo del nuovo statuto, che è stato preventivamente trasmesso a tutti i soci per consultazione.

DELIBERA:

L'assemblea, dopo ampia discussione, **approva all'unanimità il nuovo Statuto dell'associazione "Gli Amici di Balù - ODV"**, conforme alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

Il nuovo statuto entrerà in vigore **a partire dalla registrazione** e sarà trasmesso agli uffici competenti per la registrazione e l'iscrizione al RUNTS.

Si stabilisce che le cariche ed i soci sono i seguenti:

- Scaccianoce Ines Presidente;
- Irene Sipala Vice presidente;
- Manuela Calanducci Tesoriere;
- Pennisi Cristina Rosa Maria Segretaria
- Distefano Paolo Consigliere
- Ivano Piazza

- Cinzia Savia

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente dell'Assemblea

Semere 2103

Il Segretario

Renzo Amico

Direzione Provinciale di Catania
Ufficio Territoriale di Caltagirone

REGISTRATO

AL N. 470 SERIE 3

DATA 04/08/2025

Bollo in F24

Agenzia
Entrate



Direzione Provinciale di Catania
Ufficio Territoriale di Caltagirone

Filippo Maurizio Frazzetto ()*

(*) firma su delega del Direttore Provinciale
(Santo Quarta)



ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
GLI AMICI DI BALU'
STATUTO



Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "GLI AMICI DI BALU ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione ha sede legale in Palagonia (CT), via Giambattista Vaccarini 5.

L'associazione ha sede in Palagonia e potrà istituire o chiudere sedi secondarie anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita all'interno del Comune con semplice delibera del Consiglio Direttivo, senza che ciò comporti variazioni nello statuto. Spetta invece all'assemblea straordinaria dei soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato al primo comma.

Art. 2 STATUTO

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 4 INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 FINALITA' E ATTIVITA'

L'associazione, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni, è costituita in forma di Organizzazione di Volontariato (ODV) e persegue, senza scopo di lucro e con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'obiettivo della **tutela degli animali e del loro benessere**, con particolare riguardo al recupero, alla cura, alla protezione e alla promozione dell'adozione di animali abbandonati, randagi, maltrattati o in stato di bisogno.

L'associazione promuove altresì la diffusione di una cultura del rispetto nei confronti degli animali e della natura, la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul fenomeno del randagismo e sulla necessità di una corretta convivenza tra uomo e animali, nonché la prevenzione di ogni forma di maltrattamento.

Per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, l'associazione svolge in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, in particolare le seguenti:

- a) **Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente**, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lett. e);
- b) **Protezione degli animali e prevenzione del randagismo**, anche mediante la gestione di rifugi, oasi faunistiche o strutture di accoglienza (lett. h).

In particolare, l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- recupero, accoglienza e assistenza veterinaria ad animali abbandonati, feriti o maltrattati;
- gestione diretta o in convenzione di rifugi, ricoveri, strutture temporanee o permanenti per animali in difficoltà;
- promozione e gestione di percorsi di adozione consapevole, compresa la valutazione pre-affido e il monitoraggio post-affido;
- campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza e alle scuole, anche mediante l'organizzazione di eventi pubblici, corsi, seminari e pubblicazioni;
- attività di formazione e aggiornamento dei volontari operanti all'interno dell'associazione;
- collaborazione con enti pubblici, strutture veterinarie, altre associazioni ed enti del Terzo Settore per la realizzazione di progetti condivisi;
- partecipazione a tavoli istituzionali, reti associative e iniziative legislative finalizzate alla tutela degli animali.

Al fine di svolgere la propria attività l'Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie e gratuite.

L'Associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi statutari.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato

nella norma transitoria.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Sicilia.

Per il migliore raggiungimento dei suddetti fini l'Associazione potrà possedere e/o gestire e/o prendere e/o dare in locazione strutture, impianti e altri beni sia mobili che immobili, chiudere accordi e/o contratti con altre Associazioni e/o terzi in genere. L'Associazione svolge la sua attività sia nei confronti delle persone associate, sia nei confronti delle persone non associate, in aderenza ai bisogni territoriali.

Art. 6 AMMISSIONE

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Ci sono 3 categorie di associati:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

E' riconosciuto il diritto immediato di voto ai neo associati.

ART. 7 ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli Associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo, la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di Legge;

- Organo di revisione, la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di Legge.

Gli organi dell'Associazione hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8 ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati, iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascuno associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire mediante avviso affisso nella sede dell'associazione e comunque saranno valide tutte le convocazioni che ne rilasciano traccia.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un segretario e sottoscritto dal Presidente e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea deve:

- approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- nomina e revoca i componenti gli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o



sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.



ART. 10 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto, in proprio o per delega; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 12 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione è il Consiglio Direttivo, che governa l'associazione e opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a sette membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Si applica l'art. 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'associazione;
- Attua le deliberazioni dell'assemblea;
- Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- Predispone tutti gli elementi all'assemblea per la



previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- Disciplina l'ammissione degli associati;
- Accoglie o rigetta le domande degli associati;

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti l'organo di amministrazione.

ART. 13 IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, ha la legale rappresentanza dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo il merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14 ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.



Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 16 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a. quote associative;
- b. eredità, donazioni e lasciti testamentari;
- c. contributi pubblici e privati;
- d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e. rendite patrimoniali;
- f. attività di raccolta fondi;
- g. rimborsi da convenzioni;
- h. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 17 I BENI

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili e i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 18 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a

favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento svolgono la stessa attività o hanno oggetto analogo o affine. L'associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate co dell'esclusivo perseguimento delle attività previste e connesse.

ART. 19 BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli art. 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

ART. 20 BILANCIO SOCIALE

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017

ART. 21 CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

ART. 22 PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 23 RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 25 ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale

dell'associazione stessa.

ART. 26 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 28 NORMA TRANSITORIA

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
4. Le disposizioni contenute nel presente statuto (articoli 2, 15, 16 e 19), incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runtis.

Finché l'associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;0
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta



dalla legge.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale".

Am. Am. Am. Am.

Edi. Tula

Am. Tula

Savica Lissica

Sacrippe Sues

Am. Tula

Yem. Spake



Re di Calabria

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A:

Banca Agricola Popolare di Sicilia

AGENZIA

Minea

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

9 1 0 2 8 1 6 0 8 7 6

banche in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

ASSOCIAZIONE GLI AMICI DI BALU

data di nascita sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

giorno mese anno

comune

prov.

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE PALAGONIA

C T

VIA GIAMBATTISTA VACCARINI 5

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE ERARIO

**IMPOSTE DIRETTE - IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI**

codice tributo	rateazione/regione/prov. mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
1550		2025	200,00	
1552		2025	128,00	

codice ufficio codice atto

TOTALE A

328,00 B

SALDO (A-B)

328,00

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/livello azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa	anno di riferimento: a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati

TOTALE C

D

SALDO (C-D)

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati

TOTALE E

F

SALDO (E-F)

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/codice comune	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati

TOTALE G

H

SALDO (G-H)

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati

TOTALE I

L

SALDO (I-L)

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento: da mm/aaaa	anno di riferimento: a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati

TOTALE M

N

SALDO (M-N)

SALDO FINALE

0 1 AGO

EURO

328,00

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA	CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
giorno mese anno	AZIENDA CAB/SPORTELLI
01 AGO 2025	05036 84050

Pagamento effettuato con assegno

banca/postale

circolare/vaglia postale

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB